



**Autorità Portuale
Livorno**

**AUTORITA' PORTUALE LIVORNO
ORDINANZA N. 28**

- Premesso che nella Gazzetta Ufficiale n. 168 del 22 Luglio 2003 è stato pubblicato il Decreto Legislativo 24 Giugno 2003 n. 182 che introduce nell'ordinamento italiano la Direttiva 2000/59/CE relativa agli impianti portuali di raccolta per i rifiuti prodotti dalle navi ed i residui del carico;
- Vista la lettera prot. 571 in data 21.08.03 con la quale la Capitaneria di Porto di Livorno ha trasmesso agli utenti interessati da tale servizio il modulo sulla base di quanto previsto dall'allegato III del Decreto e le relative disposizioni per la notifica del medesimo all'Autorità Marittima;
- Vista le precedenti Ordinanze n. 5 e n. 25 emesse rispettivamente in data 08.03.2002 e 25.07.02. relative al Regolamento per il servizio di raccolta rifiuti da bordo delle navi nel Porto di Livorno;
- Visti gli artt. 6 comma 1 (lett. C) e 8 comma 3 (lett. H) della L. 84/94;
- Vista la nota prot. int. n. 3701/sic. del 05.09.03 del Dirigente della Direzione Sicurezza Ambiente e Qualità

ORDINA

Articolo 1

Il modulo allegato n. 3 del Regolamento (Informazioni da notificare prima della partenza dal porto di Livorno), è sostituito dal modulo in allegato alla presente Ordinanza (Informazioni da notificare prima dell'entrata nel porto di Livorno);

Articolo 2

E' abrogato l'art. 3 dell'Ordinanza n. 25 del 25.07.02 relativo alle disposizioni per la consegna del modulo di cui all'art. 1 della presente Ordinanza;

Articolo 3

E' modificato il Regolamento emesso con Ordinanza n. 5 dell'8.03.02 con l'inserimento del seguente articolo:

Art. 3 bis

Notifica

- 1) Il Comandante della nave diretta verso il porto di Livorno adempie agli obblighi di notifica Di cui agli artt. 11 comma 3, 12 e 15, comma 1, del DLgs n. 22/1997 con la compilazione del modulo di cui all'allegato 3 e con la trasmissione delle informazioni in esso riportate all'Autorità Marittima da effettuarsi:
 - a) almeno 24 ore prima dell'arrivo nel porto di Livorno
 - b) prima della partenza dallo scalo precedente, se la durata del viaggio è inferiore a 24 ore
 - c) prima della partenza dal porto precedente a quello di Livorno, se la durata del viaggio è inferiore alle 24 ore
- 2) L'Autorità Marittima trasmetterà all'A.P. di Livorno, al gestore dell'impianto di raccolta, all'Ufficio di Sanità Marittima e all'Ufficio Veterinario del porto di Livorno quanto di cui al comma 1.



**Autorità Portuale
Livorno**

- 3) Le informazioni di cui al comma 1 sono conservate a bordo almeno fino al successivo porto di scalo e saranno messe a disposizione dell'Autorità competente, qualora richieste.
- 4) Le disposizioni di cui ai comma 1 e 2 non si applicano ai pescherecci ed alle imbarcazioni da diporto per un massimo di 12 passeggeri. Le navi in servizio di linea con scali frequenti e regolari, che ai sensi dell'art. 7 comma 1 del Dlgs 182/03 non hanno l'obbligo di conferire i rifiuti prodotti dalla nave prima di lasciare il porto di approdo dovranno fornire le informazioni di cui al comma 1 in forma cumulativa all'Autorità Marittima del Porto di scalo presso il quale conferiranno i rifiuti prodotti dalla nave ed i residui del carico.
- 5) I mezzi che svolgono attività di raccolta e di trasporto di rifiuti nell'ambito e per conto del proprio impianto portuale di raccolta e che ne costituiscono parte integrante ai sensi dell'art. 2 comma 1 lett.e, del Dlgs 182/03, non sono tenuti agli adempimenti di cui al comma 1.

Articolo 4

Sono abrogate le disposizioni di cui ai n. 2 e 3 dell'Art. 4 del Regolamento e sostituite con le seguenti:

- 2) Il comandante della nave, ogni qualvolta lascia il porto di Livorno, dovrà conferire i rifiuti prodotti dalla nave all'impianto portuale di raccolta prima di lasciare il porto;

Tale disposizione non si applica alle navi in servizio di linea con scali frequenti e regolari, a condizione che siano in possesso dell'autorizzazione rilasciata dall'Autorità Marittima, ai sensi del successivo comma 3;

- 3) In deroga alle disposizioni di cui al comma 2, la nave può proseguire verso il successivo porto di scalo senza aver adempiuto alle disposizioni di cui allo stesso comma 2, previa autorizzazione dell'Autorità Marittima, che avvalendosi dell'Autorità Sanitaria Marittima e del Chimico di porto, ha accertato, sulla base delle informazioni fornite a norma dell'Art. 6 e dell'allegato 3, che la stessa nave ha una capacità di stoccaggio sufficiente per i rifiuti già prodotti ed accumulati e per quelli che saranno prodotti fino al momento dell'arrivo presso il successivo porto di conferimento. L'Autorità Marittima, qualora ritenesse che nel porto di conferimento previsto non siano disponibili impianti adeguati o nel caso in cui il detto porto non è conosciuto e sussista il rischio che i rifiuti vengano scaricati in mare, richiederà alla nave di conferire i rifiuti prodotti prima di lasciare il porto.

Sono fatte salve le prescrizioni più rigorose in materia di conferimento adottate in base al diritto internazionale.

Ai rifiuti sanitari ed ai rifiuti alimentari prodotti a bordo di mezzi di trasporto che effettuano tragitti internazionali si applicano le disposizioni vigenti in materia;

Il conferimento dei rifiuti prodotti dalle navi è considerato immissione in libera pratica ai sensi dell'art. 79 del regolamento CEE n. 2913/92 del 12.10.92 che istituisce un codice doganale comunitario. Le autorità doganali non esigono la presentazione della dichiarazione sommaria di cui all'art. 45 del codice doganale comunitario.


IL COMMISSARIO
(Bruno Lenzi)

Livorno, li 10.09.2003

Allegato:

Modulo di dichiarazione contenente le informazioni da notificare prima dell'entrata nel Porto di Livorno.



MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
CAPITANERIA DI PORTO DI LIVORNO

**MODULO DI DICHIARAZIONE CONTENENTE LE INFORMAZIONI DA NOTIFICARE
PRIMA DELL' ENTRATA NEL PORTO DI LIVORNO (ex art. 6 D. Lgs n. 182 del 26 Giugno 2003)**

INFORMATION TO BE NOTIFIED BEFORE ENTRY INTO THE PORT (as per art. 6 d. Lgs n. 182 26 June 2003)

1. Nome della nave: _____ indicativo radio della nave _____
Name call sign
Numero d' identificazione IMO: _____
IMO number
2. Stato di bandiera _____
Flag
3. Ora presunta di arrivo (ETA): _____
Estimated time of arrival (ETA)
4. Ora presunta di partenza (ETD): _____
Estimated time of departure (ETD)
5. Precedente porto di scalo: _____
Previous port of call
6. Porto di scalo successivo: _____
Next port of call
7. Ultimo porto di scalo e data in cui sono stati conferiti i rifiuti prodotti dalla nave _____
Last port of call and date when waste was delivered
8. Quanti dei vostri rifiuti intendete conferire in impianti portuali di raccolta?
How many of your waste do you want to deliver into port reception facilities?
 tutti alcuni nessuno
all some none
Specificare presso quale gestore di impianto di raccolta _____
Specified the name of the reception facility choosen
9. Tipo e quantitativo di rifiuti e di residui da conferire o da trattenere a bordo, e percentuale della capacità massima di stoccaggio della nave.
Type and amount of waste and cargo residues to be delivered and/or remaining on board, and percentage of maximum storage capacity
 - 9.1 Nel caso in cui intendiate scaricare tutti i rifiuti compilate la seconda colonna come occorre.
If you deliver all waste, complete only the second column as appropriate.
 - 9.2 Se intendete scaricare alcuni rifiuti, o nessun rifiuto, completate le altre colonne.
If you deliver some or no waste, complete other columns

Tipo <i>Type</i>	Rifiuti da conferire m³ <i>Waste to be delivered m³</i>	Capacità di stoccaggio massima dedicata m³ <i>Maximum dedicated storage capacity m³</i>	Quantitativo di rifiuti trattenuti a bordo m³ <i>Amount of waste retained on board m³</i>	Porto in cui saranno conferiti rifiuti restanti <i>Port in which remaining waste will be delivered</i>	Quantitativo di rifiuti che sarà prodotto tra la notifica ed il successivo scalo m³ <i>Estimated amount of waste that will be generated between notification and next port of call m³</i>
----------------------------	---	---	---	--	---